



R.G. TRIB. FED. 20/2021

(Proc. P.A. 47/2021)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Anna Cusimano - Presidente *ff.* Relatore

Avv. Bianca Magarò - Componente *ex art.* 41.5 R.G. FISE

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Gianlorenzo Teti (Tessera FISE n. 70169/G).

PREMESSO CHE

- nell'ambito del presente procedimento, su richiesta della Procura Federale, questo Tribunale ha stabilito, con ordinanza succintamente motivata *ex art.* 51, comma 2, Regolamento di Giustizia FISE (per brevità, anche R.G. FISE) dello scorso 12 ottobre 2021, la sospensione cautelare del signor Teti dall'attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche, nonché dalla qualifica di istruttore e/o tecnico dai ruoli federali, per un periodo di 60 giorni, disponendo altresì l'audizione dello stesso;
- all'esito dell'audizione il Tribunale, con ordinanza del 18 ottobre 2021 ha confermato il provvedimento del 12 ottobre 2021;
- tale provvedimento è stato sottoposto a gravame da parte del signor Teti, e la Corte di seconda istanza, con decisione del 3 novembre 2021, in accoglimento del ricorso ha annullato la misura cautelare disposta dal Tribunale Federale, ritenendo insussistente sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*, necessari ai fini dell'applicazione della stessa;
- successivamente, con atto di incolpazione depositato in data 11 novembre 2021, con allegata produzione documentale, la Procura Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale il signor Gianlorenzo Teti, contestandogli la violazione degli artt. 1.2, 1.3 lett. *a)* e *b)* del Regolamento di Giustizia FISE; dell'art. 1, lett. *b)* del Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo; dell'art. 2 del Regolamento Veterinario FISE – sezione Tutela del Benessere del Cavallo – Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo, per aver inflitto, il 21 settembre 2021, “*gravi violenze, abusi e maltrattamenti sull'equide denominato Rouge Femme (...) a valle di una lezione impartita ad una propria allieva*”.



Comportamento che la Procura ha contestato aggravato *ex art. 8, lett. b), c) e b)* del Regolamento di Giustizia FISE;

- visto l'art. 48 R.G. FISE, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di trattazione per la data del 16 dicembre 2021, da svolgersi secondo le modalità indicate nell'Ordinanza presidenziale 06197 del 15 novembre 2021 (trattazione da remoto *ex art. 53, primo comma, R.G. FISE*), disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;

- con memoria del 9 dicembre 2021 si è costituito in giudizio il signor Gianlorenzo Teti, con il patrocinio dell'avv. Flaminia Longobardi, contestando in fatto e in diritto gli addebiti mossi dalla Procura Federale, in quanto destituiti di fondamento e indimostrati, chiedendo l'assoluzione e, in subordine, l'applicazione di una misura alternativa alla sospensione dall'attività di istruttore. In via istruttoria ha richiesto l'audizione del Deferito e la CTU di esperto Docente FISE per accertare la bontà della condotta del Teti sull'attività addestrativa, *“in particolare al fine di accertare se, nel caso in esame, il galoppo praticato con la cavalla Rouge Femme e di cui ai n. 2 video prodotti risulta maltrattamento sull'equide e/o illecito disciplinare”*.

- all'udienza del 16 dicembre 2021 il Collegio giudicante come sopra composto, in collegamento telematico, acquisite preliminarmente le dichiarazioni dei presenti del rispetto delle regole di svolgimento dell'udienza, ha proceduto alla trattazione della causa.

All'esito, il Presidente ha invitato le Parti a concludere.

La Procura Federale ha concluso per la sospensione per mesi 6 (sei) *ex art. 6.1. nn. IV, VI e XI*, e per l'ammenda di € 1.500 (millecinquecento/00) *ex art. 6.1 n. III R.G. FISE*; la Difesa del signor Teti ha concluso come in atti, insistendo, in subordine, nella richiesta di non sospendere l'attività di istruttore, da cui il signor Teti ricava il proprio reddito. Ha reiterato la richiesta di CTU.

- Il Tribunale si è riservato.

RILEVATO CHE

- Nell'ambito del procedimento cautelare la Corte d'Appello, con decisione condivisa da questo Collegio, ha rilevato che *“La situazione denunciata dal sig. Francesco Fischietti, (...), sembra inserirsi nel contesto di una vicenda ben più ampia della quale sono emersi elementi che, a parere di Questo Collegio, necessitano di essere indagati al fine di poter ricostruire in modo completo il quadro fattuale ad essa sotteso.*

In tale contesto, dunque, Questo Collegio ritiene che - fermo restando l'intervenuto accertamento della condotta disciplinarmente rilevante consistente nell'aver spinto l'equide ad un galoppo eccessivo e prolungato così come emerge dai



video versati in atti - allo stato non risultano del pari provate con certezza le ulteriori condotte oggetto di segnalazione addebitate al sig. Teti?

- L'impianto accusatorio sul quale la Procura Federale basa il deferimento in esame è il medesimo posto a fondamento dell'istanza cautelare, non essendo segnalata ulteriore attività di indagine volta a rappresentare il rilievo disciplinare delle condotte ascritte.

In particolare, l'atto di deferimento (così come l'istanza cautelare) trae origine da una segnalazione alla Procura Federale, pervenuta il 23 settembre 2021 dal signor Fischietti, non presente all'accaduto, che asserisce che *"l'OTEB Gianlorenzo Teti durante una lezione ad una principiante faceva scendere l'allieva e per punire la cavalla Rouge Femme (21 anni) la prendeva ripetutamente a calci sotto la pancia da terra. Dopo essere salito in sella cominciava a galoppare a velocità esagerata mettendo a rischio la salute del cavallo e prendendolo a pugni in faccia durante la galoppata. La cavalla Rouge Femme usciva dal campo già Zoppa.*

A testimoniare l'accaduto c'erano Cristina Orlandi, Francesca Scapigliati e Alice Padovani.

Il giorno seguente la cavalla non riusciva a camminare ed era piena di bozzoli sotto la pancia per i calci ricevuti. (...).

Segnalo inoltre già un cambiamento nell'umore della povera cavalla che stenta a farsi avvicinare in box dopo il trattamento ricevuto".

Alla segnalazione sono allegati tre video (due che riprendono la sessione di lavoro del signor Teti, e uno – asseritamente – della mattina seguente, che riprende la cavalla condotta alla mano fuori dal box). In pari data il Presidente del C.I. Castel di Guido, dove si sono verificati i fatti oggetto di deferimento, ha inviato email nella quale ha segnalato di essere a conoscenza dell'accaduto, benché anch'egli non presente.

- Il 30 settembre 2021 il segnalante ha trasmesso alla Procura Federale referto di visita veterinaria effettuata sulla cavalla Rouge Femme in data 28 settembre 2021, in cui si evidenziano *"alcuni edemi nella regione sternale, del passaggio cinghie e inizio addome riferibili ad ematomi del sottocute e fasciali, presenta inoltre una zoppia di 2 gradi in linea retta, che si aggrava fino a 4 gradi dopo test di flessione dell'arto anteriore destro. Si evidenzia inoltre, sempre a carico dell'arto anteriore estro un consistente gonfiore del comparto tendineo nella regione nodello-pastorale. L'ecografia del comparto tendineo ha evidenziato una tenosinovite acuta riferibile a lesione fibrillare del tendine flessore profondo del dito dell'arto anteriore destro".*

- La Procura Federale ha sentito, quali persone informate sui fatti, le signore citate dal segnalante, allieve dello stesso, le quali hanno riferito, con testimonianze non sempre concordanti: di calci del signor Teti sulla pancia della cavalla prima di montare in sella; una di uno strattone con le redini, una



di pugni in testa e una di colpi con la mano sul collo; di una sessione di lavoro di circa 15 minuti al galoppo lanciato, con salto di un verticale, alt e passi indietro.

- Sentito il Presidente del C.I. Castel di Guido, non presente ai fatti, questi ha riferito che il signor Teti ha lavorato presso il C.I. per circa 6/7 mesi, e di non aver mai assistito o avuto conoscenza di comportamenti cattivi o violenti nei confronti dei cavalli. Ha riferito altresì di aver allontanato il Teti dalla struttura dopo l'accaduto.

- Il Deferito, costituendosi, ha negato gli addebiti, precisando di essere intervenuto in una situazione di emergenza, per arginare il comportamento nevritico della cavalla che avrebbe potuto mettere in pericolo un'allieva, di essersi posto davanti all'equide per fermarne la corsa incontrollata, di averla stratonata nell'afferrarla e di aver spostato la groppa con la gamba per evitare che calpestasse l'allieva che nel frattempo era scesa in preda a una crisi di panico, e di essere poi salito in sella per riequilibrare la cavalla, lasciandola al galoppo sostenuto per alcuni minuti e tenendola in attenzione con alcune pacche sull'incollatura, procedendo con gli interventi come previsti dai "principi di base della "scala del training"". A sostegno ha allegato le concordanti dichiarazioni rese dall'allieva che montava la cavalla, e da altra tesserata presente in campo. Ha rilevato che "i video nulla dimostrano in merito alle accuse mosse, anzi smentiscono interamente la ricostruzione di cui a segnalazione e confermano la bontà della condotta del Teti e quanto dal medesimo dedotto e dimostrato.

- Due video, infatti, riprendono il signor Teti che galoppa in campo la cavalla Rouge Femme, per la durata di 24 secondi ad una mano e 63 secondi all'altra mano, senza frusta, né speroni e soprattutto senza infliggere alcun maltrattamento; non vi è traccia di calci all'addome, né di pugni sul viso, né di schiaffi sul collo a dire del segnalante inferti durante la galoppata"; " - il terzo video nulla dimostra in ordine ai fatti segnalati; lo stesso rappresenta la cavalla Rouge Femme che esce dal box, non è dato sapere quando il video sia stato girato, manca qualsivoglia nesso causale e riferimento con l'evento segnalato, l'unica cosa che si evince sono segni di speroni che peraltro il Teti non indossava quando montava la cavalla; peraltro, il video smentisce l'assunto del segnalante il quale dichiara che la cavalla non si facesse avvicinare in box il giorno seguente al 21 settembre.

- il certificato medico-veterinario del dott. Carlo Tardella conferma che il medesimo ha visitato la cavalla solo in data 28.09.2021, ovvero ben 7 giorni dopo il fatto segnalato e dunque senza alcun nesso di causalità con il presunto evento traumatico di cui a segnalazione. In ogni caso, si evidenzia che il medesimo medico-veterinario non fa il minimo cenno o riferimento al presunto evento traumatico segnalato".



Ha rilevato che, in seguito alle sue dimissioni dal C.I. Castel di Guido del 21 settembre 2021, si sono determinate ragioni di acedine con il signor Fischietti, allegando denuncia alla Procura Federale di comportamenti posti in essere da quest'ultimo in suo danno.

Infine ha contestato la sussistenza delle aggravanti richieste dalla Procura Federale, valutate insussistenti.

CONSIDERATO CHE

- ritiene questo Tribunale che il procedimento debba essere definito sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle Parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (così Cass. Civ. Sez. III n. 24542/2009; Cass. Civ. Sez. I n. 8767/2011);
- dalla visione dei video allegati alla segnalazione non è dato evincere i maltrattamenti denunciati. Rileva, piuttosto, lo stato nevrile della cavalla, come emerge anche da una voce di sottofondo che afferma “*ob è indemoniato proprio il cavallo oggi?*”. Stato nevrile che giustifica la monta in avanti, al galoppo, per alcuni minuti, che questo Collegio non ritiene censurabile;
- né quello che dovrebbe essere il video del giorno dopo (circostanza di cui non vi è evidenza) mostra paura della cavalla a farsi avvicinare in box e nella conduzione a mano, contrariamente a quanto affermato dal segnalante;
- risulta inconferente ai fini del decidere il referto medico-veterinario, atteso che il lasso di tempo intercorso (7 giorni) spezza il nesso di causalità tra le condizioni della cavalla al momento della visita e il presunto evento traumatico;
- gli elementi probatori allegati dalla Procura Federale si esauriscono, pertanto, in una segnalazione di circostanze acquisite *de relato*, che trovano unico riscontro in testimonianze non sufficientemente concordanti tra loro da apparire coerenti con lo *standard* probatorio richiesto dal Collegio di Garanzia che, come noto, richiede che “*nell'accertare una violazione disciplinare, l'organo giudicante deve formarsi un*



“confortevole convincimento”. Per giungere a questo risultato il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, si considerino Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016)” (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 93/2017);

- la Difesa del signor Teti, di contro, ha contestato l'impianto accusatorio proponendo una ricostruzione dei fatti che appare più rispondente alla documentazione video prodotta dalla Procura Federale, e supportata da dichiarazioni testimoniali coerenti e concordanti.

- Risulta accertato, in quanto non contestato, che il signor Teti si è posto innanzi alla cavalla in fuga, l'ha strattinata per fermarla e ne ha spostato la groppa con la gamba per evitare che calpestasse l'allieva. E che montando a cavallo l'ha condotta in una sessione di allenamento, in cui ad alcuni giri di campo al galoppo sostenuto si sono alternati piccoli salti, alti e passi indietro, di circa 15 minuti.

- Il Regolamento Generale FISE – Libro VII, all'art. 377, rubricato *“Maltrattamenti”*, elencando i comportamenti che integrano maltrattamento o abuso indica l'*“uso violento e ripetuto delle redini producendo strattoni che agiscono con violenza sulla bocca, sul naso o sulla fronte del cavallo, agendo sull'imboccatura o altra attrezzatura”*.

Alla stregua di quanto emerso agli atti del procedimento, uno strattone per fermare la cavalla fuori controllo non si ritiene che possa integrare il paventato abuso. Né, parimenti, la sessione di lavoro al galoppo in avanti, come documentata dai video prodotti in causa, evidenzia alcun maltrattamento da parte del Deferito, o sono ravvisabili le denunciate percosse.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1.2, 1.3 lett. *a)* e *b)* del Regolamento di Giustizia FISE; l'art. 1, lett. *b)* del Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo; l'art. 2 del Regolamento Veterinario FISE – sezione Tutela del Benessere del Cavallo – Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo; l'art. 377 del Regolamento Generale FISE, definitivamente pronunciando,

ASSOLVE

il signor Gianlorenzo Teti, come in epigrafe identificato, perché i fatti ascritti non costituiscono illecito disciplinare.



Federazione Italiana Sport Equestri

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Così deciso il giorno 10 gennaio 2022.

IL PRESIDENTE F.F. RELATORE ED ESTENSORE

f.to *Anna Cusimano*